



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**COPIA**  
**Deliberazione n. 47**  
**del 13.11.2013 ore 20.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2013. BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 – APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA**

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.  
Fatto l'appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	SI
ACCOMANDO Carole	SI
BISIO Maurizio	SI
PAVETO Giambattista Carlo	SI
PRATI Lucio	NO

Totale presenti **4**  
Totale assenti **1**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Ing. Lorenzo Giovanni Repetto** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

la deliberazione, secondo il testo che segue, è predisposta dal Segretario Comunale;

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** l'articolo 151 D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre, ovvero entro il termine differito con apposito decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati normativamente previsti, e che i documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;

**VISTO** il Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. 267/2000, in materia di programmazione e bilanci;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 174 commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione, secondo il congruo termine previsto dal regolamento di contabilità, e secondo i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo;
- ai sensi dell'art. 174 comma 3 D.Lgs. 267/2000, il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 comma 1, e cioè entro il 31 dicembre salvo il differimento con apposito decreto ministeriale;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**DATO ATTO CHE** il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013, il 31.12.2012 ai sensi dell'articolo 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., già prorogato al 30 settembre 2013 dall'articolo 10 comma 4-quater lettera b) punto 1 quater D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 dall'articolo 8 comma 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2013;

**VISTO** l'articolo 13 comma 14 lettera a) D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, a decorrere dal primo gennaio 2012, l'abrogazione dell'articolo 1 comma 7 D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2008, che disponeva la sospensione, per il triennio 2009-2011, del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

**VISTI:**

- l'articolo 2 comma 3 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 18 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante l'istituzione, con la precipua finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata di tre anni;
- l'articolo 2 comma 4 D.Lgs. 23/2011, in merito all'attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sospesa in relazione agli anni 2013 e 2014, ai sensi dell'articolo 13 commi 19 e 19-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, nonché, altresì, dell'articolo 1 comma 380 lettera h) L. 228/2001;

- l'articolo 2 comma 6 D.Lgs. 23/2011 in merito alla cessazione, con decorrenza dall'anno 2012, dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica;
- l'articolo 13 D.Lgs 23/2011, recante istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei detti enti locali, previa determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni dai medesimi svolte;
- l'articolo 13 commi 1 e 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante l'istituzione anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria IMU, normata dagli articoli 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili ICI;
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, recante, per gli anni 2013 e 2014, con la precipua finalità di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, l'abrogazione della riserva allo Stato della quota di imposta IMU pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, nonché l'abrogazione del fondo sperimentale di riequilibrio e delle relative modalità di alimentazione, di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 2 D.Lgs. 23/2011;
- ancora l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, recante riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013, recante sospensione, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, del versamento della prima rata dell'IMU, per l'anno 2013, in relazione a talune tipologie immobiliari;
- l'articolo 2 D.L. 54/2013, che prevede, in caso di mancata adozione della detta riforma entro la data del 31 agosto 2013, la continuazione dell'applicazione della disciplina vigente disponendo che in tale caso il termine di versamento della prima rata dell'IMU in relazione alle dette tipologie immobiliari, è fissato al 16 settembre 2013;
- l'articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 54/2013, che prevede, per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 204/2011, che la determinazione della scadenza e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi siano stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ancora il citato articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, che prevede altresì che i comuni non possano aumentare la maggiorazione standard, che non trovi applicazione, per il 2013, il comma 13-bis dell'articolo 14 D.L. 201/2011 e che dispone il contestuale incrementando del fondo di solidarietà comunale;

**VISTI**, in merito alle variazioni dei citati fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs. 23/2011 e fondo perequativo di cui all'articolo 13 D.Lgs. 23/2011:

- l'articolo 28 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio;
- l'articolo 13 comma 17 del medesimo D.L. 201/2011, in merito alla variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui allo stesso articolo 13 D.L. 201/2011;
- l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, e s.m.i., e, in particolare, dall'articolo 1 comma 119 lettere a) e b) L. 228/2012, a decorrere dal primo gennaio 2013, recante ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo;
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, recante, per gli anni 2013 e 2014, con la precipua finalità di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'istituzione di apposito Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni, determinandone l'ammontare iniziale, con i criteri, per il solo anno 2013, di cui all'articolo 380-bis introdotto dall'articolo 10-sexies D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 54/2013;

**VISTO**, altresì, l'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, con particolare riferimento, per l'anno 2012, alla iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero

dell'economia e delle finanze per ciascun comune, quale accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale;

**DATO ATTO CHE**, per l'anno 2013:

- relativamente al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti, disciplinato dal D.Lgs. 504/1992, destinato alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, e del quale lo 80 per cento è destinato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed alle comunità montane, la dotazione base per l'anno 2013 è pari a 0, in quanto non rifinanziato;
- relativamente al fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 01 gennaio 2013, ai sensi del comunicato del 05.12.2007, il Ministero delle finanze ha precisato che l'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compresa la fattispecie di cui all'articolo 11 D.L. n. 159 del 2007, non comporta variazioni sul contributo erogato dal Ministero a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti;

**VISTI** l'articolo 3 comma 6, l'articolo 9 comma 17, l'articolo 6 comma 8 D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, e s.m.i., recanti norme diverse inerenti contenimenti di spesa;

**VISTO** l'articolo 16 comma 31 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, che stabilisce, con decorrenza dall'anno 2013, l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

**VISTO** l'articolo 40 L. 120/2010, in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;

**VISTO** l'articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, che ha previsto, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012, l'obbligo, in capo agli enti locali, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;

**VISTI:**

- la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2013 e al Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2013 – 2015, redatta secondo il modello di cui al D.P.R. 326/1998 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché quella per obiettivi ai sensi del Regolamento Comunale di Contabilità, tenuto conto delle facoltà di legge in merito, predisposta dal Segretario Comunale;
- lo schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013 e lo schema di Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2013 – 2015, redatti in termini di competenza, e comunque in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, predisposti dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 162 comma 1 D.Lgs. 267/2000, il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della pubblicità;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 162 comma 1 D.Lgs. 267/2000, il Bilancio di Previsione è stato formato osservando i principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della pubblicità;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

*A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,*

**DELIBERA**

1. Di approvare, ai sensi di quanto in narrativa, la Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2013 e al Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2013 - 2015;
2. Di approvare lo schema di Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2013 e lo schema di Bilancio Pluriennale relativo agli esercizi 2013 - 2015, redatti in termini di competenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to Ing. Lorenzo Giovanni Repetto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Gian Carlo RAPETTI

*Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE con il seguente rilievo:*

*il bilancio è stato redatto sulla base di previsioni di entrata relativamente a taluni cespiti, quali i proventi da impianto fotovoltaico, attualmente sub iudice, le concessioni cimiteriali, oggetto di rinnovo, che, a distanza di un mese dalla scadenza dell'esercizio finanziario, potrebbero non realizzarsi pienamente, e, pertanto, generare una perturbazione dell'equilibrio corrente tale da richiedere, per l'esercizio 2014, una correzione dell'entrata*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to(Caterina Rosa TRAVERSO)

*Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE*

Valga la seguente ricostruzione giuridica

- l'articolo 2 comma 3 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 13 comma 18 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recava l'istituzione, con la precipua finalità di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2, di un Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata di tre anni (e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 L. 42/2009), alimentato con il gettito dei tributi, o quote di tributo, di cui ai commi 1 e 2, nonché, per gli anni 2012, 2013, 2014, della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7;
- l'articolo 2 comma 4 D.Lgs. 23/2011 reca l'attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la fissazione della cui percentuale e le cui modalità di attuazione sono demandati ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (anche ai sensi dell'articolo 14 comma 10 D.Lgs. 23/2011), con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo, e fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'articolo 13 commi 19 e 19-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e, ora, l'articolo 1 comma 380 lettera h) L. 228/2001, in relazione agli anni 2013 e 2014, è disposta l'inoperatività delle disposizioni del citato articolo 2 comma 4 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'articolo 2 comma 6 D.Lgs. 23/2011 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2012, la cessazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) e b) D.L. 511/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. 20/1989, applicata nelle regioni a statuto ordinario, con corrispondente aumento, nei predetti territori, dell'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria (effettuato con il D.M. 30.12.2011);
- l'articolo 2 comma 7 D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 16 comma 23 D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, demandava ad apposito decreto ministeriale (da ultimo, D.M. 04 maggio 2012, recante determinazione, per l'anno 2012, del Fondo sperimentale di riequilibrio) le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi attribuiti ai Comuni di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione (riparto che tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, e fino al 2013, altresì della distribuzione tra i comuni di una quota pari al 30 per cento della dotazione in base al numero dei residenti, e senza tenere conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria);
- l'articolo 13 D.Lgs 23/2011 reca istituzione del fondo perequativo per comuni e province, finalizzato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, alimentato da quote di gettito dei tributi di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, nonché dalla compartecipazione all'imposta sui trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 7 comma 2, articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali, con alimentazione e riparto del fondo stabilito da apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato;
- l'articolo 13 commi 1 e 2 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, ha disposto l'istituzione anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (a propria volta istituita dall'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, con decorrenza dall'anno 2014, avente per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, e sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta

comunale sugli immobili), e ha determinato, quale presupposto, il possesso di immobili di cui all'articolo 2 D.Lgs. 504/1992, comprendendo, espressamente, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

- l'articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, ha disposto la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 D.Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 23/2011, in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui allo stesso articolo 13 D.L. 201/2011, e dispone, quale importo complessivo della riduzione, per quanto nella presente sede consta, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro;
- l'articolo 34 comma 37 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, ha peraltro previsto la riduzione, ma per il solo anno 2012, di 120 milioni, del recupero al bilancio dello Stato di cui al citato articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011;
- l'articolo 28 comma 7 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, ha disposto l'ulteriore riduzione, pari a 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 D.Lgs. 23/2011, e del fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 23/2011;
- l'articolo 14 commi 1, 2, 3 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, istituisce, con decorrenza dal primo gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, il cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, e dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- il citato articolo 14 comma 13 D.L. 201/2011, prevede che alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12 del medesimo articolo si applichi una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;
- il citato articolo 14 comma 13-bis D.L. 201/2011, prevede, con uguale decorrenza dall'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del medesimo articolo;
- l'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, come modificato, in particolare, dall'articolo 1 comma 119 lettere a) e b) L. 228/2012, a decorrere dal primo gennaio 2013, e, infine, e, successivamente, dall'articolo 10-quinquies comma 1 lettere a), b), c) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, e il fondo perequativo, sono ridotti fra l'altro, di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013, 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- il detto articolo 16 comma 6 stabilisce altresì che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 D.Lgs. 267/2001;

l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, ha disposto, con la precipua finalità di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014:

- la soppressione della riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (e con l'eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale) l'aliquota di base, prevista al comma 11 del citato articolo 13 D.L. 201/2011 [lettera a)];
- l'istituzione di apposito Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 D.L. 201/2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014, in caso di mancato accordo, comunque emanato entro i 15 giorni successivi dalla scadenza dei termini) [lettera b)];
- l'ammontare iniziale del predetto Fondo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro, e la sua alimentazione mediante il versamento di una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, fatta salva la rideterminazione a seguito del predetto D.P.C.M. (ibidem);
- la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014 [lettera c)], come modificata dall'articolo 10 comma 2 lettera e) D.L. 35/2013];
- con il medesimo D.P.C.M., i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, (tenendo anche conto, per i singoli comuni, sia degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva allo Stato della quota dell'IMU ordinaria e dell'istituzione della riserva allo Stato della quota dell'IMU dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sia della definizione dei costi e dei fabbisogni standard, sia della dimensione demografica e territoriale, sia della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale, sia della diversa incidenza delle risorse soppresse derivanti dal fondo sperimentale di equilibrio sulle risorse complessive per l'anno 2012, sia delle riduzioni di cui all'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, sia dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia [lettera d)];
- la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs. 23/2011 [lettera e)];
- l'istituzione della riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e insistenti sul rispettivo territorio [lettera f)], come modificata dall'articolo 10 comma 4-quater D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013];
- la facoltà, correlativa, in capo ai comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [lettera g)];
- la facoltà di modifica degli importi relativi alle lettere a), c), e), f), a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012 [lettera h)]

- l'articolo 1 comma 380-bis, come introdotto dall'articolo 10-sexies D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 54/2013, stabilisce, che per il solo anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380 lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri inerenti gli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva allo Stato della quota dell'IMU ordinaria e dell'istituzione della riserva allo Stato della quota dell'IMU dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze
  - l'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, come modificato dall'articolo 4 comma 5 D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012, prevedeva, per l'anno 2012, l'iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, ma a titolo di accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, con correlativa facoltà, in capo ai Comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172 comma 1 lettera e) D.Lgs. 267/2000 (che prevede l'allegazione obbligatoria al bilancio di previsione, fra l'altro, delle delibere inerenti le aliquote delle imposte) e all'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 (che rimette il termine di approvazione delle aliquote e tariffe a quello fissato per la deliberazione di bilancio di previsione), di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo IMU;
  - l'articolo 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito, con modifiche, dalla L. 135/2012, che prevede, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2012 (nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011) l'obbligo, in capo agli enti locali, di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni, salva possibilità di esclusione previo parere motivato dell'organo di revisione, dei residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità;
  - l'articolo 1 comma 382 L. 228/2012 prevede, l'erogazione ai Comuni, entro il 28 febbraio 2013, da parte del Ministero dell'interno, di un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, per importo pari, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio (con riferimento ai dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2012);
  - l'articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013, recava, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con la precipua finalità, in particolare, di riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, la sospensione, per l'anno 2013, del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per alcune categorie di immobili [abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13 commi 4,5, 8 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011];
  - l'articolo 1 D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, che ha disposto definitivamente, per l'anno 2013, la non debenza della prima rata dell'imposta municipale propria relativa agli immobili di cui al detto articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013;
  - l'articolo 5 comma 4 quater D.L. 102/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013, ha ora introdotto la facoltà, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14 comma 46 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 (che aveva previsto la soppressione, con decorrenza primo gennaio 2013, di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), e dal comma 3 del medesimo articolo 5 (che prevede l'obbligatorietà della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di smaltimento in discarica di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi), per l'anno 2013, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del medesimo D.L. 102/2013 per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi il 30 novembre 2013, di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
  - l'articolo 10 comma 2 l'articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 54/2013, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, prevede che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo siano stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
  - il detto articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, prevede poi che ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi, pagamenti in futuro scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013, che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato sia riservata allo Stato e versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale
  - il detto articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, prevede che non trovi applicazione, per il 2013, il comma 13-bis del medesimo articolo 14 D.L. 201/2011, contestualmente incrementando il fondo di solidarietà comunale da 890,5 milioni di euro a 1.833,5 milioni di euro, e che i comuni non possano aumentare la maggiorazione standard;
- pertanto, ai sensi della normativa illustrata, trapela la notevole difficoltà di formazione del bilancio di previsione 2013, peraltro in grave ritardo rispetto al termine naturale dell'esercizio finanziario, a causa dell'incertezza della normativa sulle entrate finanziarie, si ritiene in violazione del principio costituzionale dell'autonomia finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 119 Costituzione, tenuto conto:
- del fatto che, nonostante la durata limitata, pari ad un triennio, evidentemente già ritenuto in allora sperimentale, della riforma della finanza locale di cui al D.Lgs. 23/2011, sulla base della L. 42/2009, a propria volta in esecuzione

del principio dell'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 Costituzione, l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012 abbia, nuovamente, radicalmente modificato, a distanza di circa un anno, l'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, prevedendo, in particolare, la modifica dell'IMU, il cui acronimo intendeva fare riferimento a due qualificazioni peculiari della detta imposta, l'unicità e la municipalità, che, ora, attribuisce il gettito ai comuni, con la soppressione della riserva allo Stato della metà del gettito ad aliquota standard di cui all'articolo 13 D.L. 201/2011, ma, per contro, devolve allo Stato il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard, ma, infine, facendo salva l'attribuzione ai Comuni del gettito derivante dagli eventuali tre punti incrementali rispetto alla detta misura standard;

- del fatto che il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 D.Lgs. 23/2001 è stato, a norma di detto articolo 1 comma 380, inopinatamente abrogato in luogo di un nuovo fondo di solidarietà, la cui differenza appare, oltre che di dotazione economica, esclusivamente nominalistica;
- del fatto che la cancellazione del versamento dell'IMU, in un momento di grave crisi di liquidità per i Comuni, relativamente a talune tipologie immobiliari, a tre mesi della chiusura degli esercizi finanziari, comporta l'impossibilità di qualsiasi tipo di programmazione con conseguenze di ricaduta negativa sui servizi;
- ancora, l'assoluta incertezza in merito alla connessa entrata in vigore della TARES, che l'articolo 1 D.L. 54/2013 preconizzava come passibile di riforma, e che l'articolo 5 D.L. 101/2013 ha qualificato come facoltativa, ha comportato, oltre che disagi organizzativi notevoli, notevoli costi per l'elaborazione del nuovo tributo, previsto dalla fine del 2011, e divenuto facoltativo a tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- il blocco, rispetto alla maggiorazione standard, della possibilità di ulteriore maggiorazione a vantaggio dei Comuni di 0,10 euro a metro quadro, a fronte dell'aumento del fondo di solidarietà comunale, altro non è se non l'ulteriore opzione centralistica, lesiva dell'autonomia locale, e per nulla diminutiva della pressione fiscale;
- in merito alle vicende delle decurtazioni dei fondi di riequilibrio e perequativo, a fronte del meccanismo sostanzialmente compensativo di cui all'articolo 13 comma 17 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, tenuto conto delle riduzioni previste dall'articolo 28 comma 7 del medesimo D.L. 201/2011, nonché, della decurtazione dell'articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, la riduzione dei trasferimenti erariali necessita di essere fronteggiata mediante manovra finanziaria di natura permanente, e, alla luce del citato articolo 16 comma 6 D.L. 95/2012, con riduzione, anzitutto della spesa corrente;
- infine, si ribadisce di dovere stigmatizzare la disposizione di cui l'articolo 13 comma 12-bis D.L. 201/2011, comportante la iscrizione nel bilancio di previsione dei comuni dell'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, quale accertamento convenzionale che non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale, pure costituendo episodio puntuale non ripetibile, comporta pericoli per il mantenimento degli equilibri finanziari, costringendo l'impegno dell'avanzo di amministrazione

nel merito, operando riferimento al parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario, che si recepisce e si sottoscrive, si fa constare che il ricorso a talune componenti di entrata a copertura della spesa corrente, in particolare le concessioni cimiteriali, deve essere transitorio, in quanto idoneo a depauperamento patrimoniale

*IL SEGRETARIO COMUNALE*

*F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)*



## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php))], accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **15/11/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **29/11/2013**  
Dalla Residenza Comunale, li **15/11/2013**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to (Carrea Roberto)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)